

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

- 1.1.** – Il presente regolamento disciplina la procedura per la risoluzione di controversie sottoposte all’Organismo di Mediazione “InMediaLex”, costituito allo scopo di erogare il servizio di mediazione finalizzato alla conciliazione.
- 1.2.** – Il servizio di mediazione offre la possibilità, tramite l’assistenza di uno o più Mediatori, di giungere alla composizione di controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una pubblica amministrazione.
- 1.3.** – La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscono l’imparzialità e l’idoneità allo svolgimento dell’incarico.
- 1.4.** – I Mediatori, specializzati in tecniche di gestione e risoluzione dei conflitti, sono professionisti neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con il compito di assistere le parti nel ricercare una soluzione negoziata della controversia. I Mediatori intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.

Articolo 2 – Accesso alla procedura di mediazione

- 2.1.** – Chiunque intenda ricorrere alla procedura di mediazione deve depositare, o spedire a mezzo posta, fax o posta elettronica, alla sede di InMediaLex Srl l’istanza compilando il modulo in formato doc o pdf scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.inmedialex.it o un semplice foglio purché contenga le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi e recapiti (indirizzi, numeri di telefono e/o fax e/o e-mail) di tutte le parti della controversia e degli avvocati che assistono nella procedura;
 - b) dati identificati e recapiti come sopra dell’eventuale rappresentante nella procedura di mediazione con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;
 - c) una descrizione sintetica dei fatti oggetto della controversia;
 - d) l’esposizione delle ragioni della pretesa nei confronti delle altre parti, con indicazione del valore della controversia secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
 - e) l’eventuale indicazione di un Mediatore fra quelli inseriti nell’elenco dei Mediatori presso “InMediaLex Srl”.
 - f) l’indicazione del giudice territorialmente competente per la controversia per l’individuazione della competenza territoriale dell’organismo per le mediazioni obbligatorie.
 - g) la dichiarazione di aver letto ed accettato il Regolamento di “InMediaLex Srl” e la tabella delle indennità.
 - f) la data e la firma.

L’istanza può essere presentata da uno o più parti congiuntamente.

2.2. – Al momento del deposito della domanda, ciascuna parte istante dovrà versare presso la segreteria o a mezzo bonifico presso Banco di Napoli Spa, IBAN: IT59U0306903523100000065085 al beneficiario InMediaLex Srl, la quota a suo carico delle spese di avvio delle procedura come da tabella delle indennità allegata al presente regolamento. La procedura è regolarmente inoltrata con l’avvenuto deposito della istanza di mediazione completa in tutte le sue parti ivi compresa la prova dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese vive.

2.3. – Il procedimento ha una durata di tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Su accordo delle parti è consentito derogare al termine di tre mesi qualora ciò appaia utile per il successo della mediazione.

2.4. – Qualora per la stessa controversia sia stata precedentemente depositata domanda di mediazione presso altro Organismo di Mediazione presente sul territorio nazionale, “InMediaLex” rimetterà le parti all’Organismo ove si svolgerà la mediazione.

2.5. – In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Articolo 3 – Avvio del Procedimento

3.1. – La Segreteria procede all’istruttoria della domanda depositata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi di cui al punto 2.1 oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio e spese vive, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

3.2. – Il Responsabile dell'Organismo designa uno o più Mediatori e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

3.3. – La domanda e la data del primo incontro sono comunicate alle parti, con ogni mezzo idoneo a documentarne l'avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante.

3.4. – Le parti che hanno ricevuto la domanda di mediazione avranno cura di preavvisare la loro partecipazione all'incontro di mediazione con ogni mezzo e possono depositare una sommaria esposizione dei fatti e delle pretese, ampliare l'oggetto della mediazione ed allegare documentazione avendo cura di precisare se vi sono atti riservati al mediatore che non devono essere comunicati all'altra parte.

Articolo 4 – Scelta e nomina del Mediatore

4.1. – Il Mediatore è scelto dal Responsabile di InMediaLex tra quelli iscritti nel registro dei mediatori dell'Organismo i cui nominativi sono periodicamente comunicati al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nell'albo nazionale dei mediatori consultabile sul sito www.mediazionegiustizia.it. I criteri inderogabili di assegnazione predeterminati sono rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta e dall'esperienza specifica acquisita anche in stretta relazione all'oggetto della controversia e nel rispetto del principio dell'equa distribuzione del lavoro e secondo quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del DM 145/2011.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto ed ove il Responsabile valuterà la controversia rientrante in ambiti di normale gestione, seguirà un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove invece il responsabile dell'organismo valuti la controversia con profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) procederà ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza e la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo solo sulla base dei criteri suindicati.

4.2. – I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo consentirà gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011 e comunicherà alle parti la presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. Il mediatore-tirocinante esso dovrà essere in possesso del diploma di mediatore e non potrà interloquire con le parti né incontrarle per nessuna ragione. La sua partecipazione è gratuita e la presenza sarà riportata dal mediatore nel verbale.

4.3. – Il Mediatore designato ha l'obbligo di informare immediatamente il responsabile delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparziale svolgimento della mediazione. Nel caso in cui il Mediatore designato non accetti l'incarico o si trovi in una di quelle condizioni per le quali verrebbe meno la sua imparzialità e indipendenza nello

svolgere l'incarico ricevuto, il responsabile di InMediaLex, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 1), designa altro Mediatore, dandone avviso senza indugio alle parti.

4.4. – Il Mediatore designato, che abbia accettato l'incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza sottoscrivendo un'apposita "dichiarazione di imparzialità" senza la quale il procedimento non può avere inizio. Al Mediatore è fatto obbligo di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile di InMediaLex. Agli stessi oneri di cui al presente articolo soggiace il responsabile che nomina se stesso quale mediatore.

Articolo 5 – Consulenti, ausiliari e difensori

5.1. – Per le controversie di particolare complessità ovvero che richiedono specifiche competenze tecniche, il Mediatore informa il Responsabile dell'Organismo che può decidere sull'opportunità di nominare uno o più mediatori ausiliari; previo consenso delle parti ed a spese di queste il Mediatore può avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

5.2. – L'ausiliare o l'esperto assumono gli stessi obblighi di imparzialità e riservatezza del Mediatore.

5.3 – Le parti devono partecipare personalmente alla procedura con l'assistenza di un avvocato. Possono anche farsi rappresentare agli incontri da professionisti, persone di fiducia, rappresentanti di associazioni di categoria, ecc. se muniti della delega a conciliare scaricabile nella sezione modulistica del sito www.inmedialex.it nonché dei necessari poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare.

Articolo 6 – Il Procedimento di mediazione

6.1. – L'Organismo tiene un apposito registro, anche informatico, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun procedimento di mediazione trattato con i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

6.2. – Il procedimento si svolge senza formalità presso le sedi dell'organismo e quelle disponibili nel luogo di competenza territoriale del giudice della controversia giudiziaria con possibilità di deroga alla competenza con scelta di sede e luogo più conveniente per le parti. La deroga non è vincolante per l'organismo. Ai sensi dell'art. 7, Il comma, lett. c), del DM 18 ottobre 2010 n. 180, l'organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo.

6.3. – Durante il primo incontro programmatico il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi circa la possibilità di procedere nella mediazione ed in caso positivo il mediatore dichiara avviata la mediazione.

6.4. – Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

6.5. – Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

6.6. – Nella Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

6.7. – Nella Mediazione cd. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato e l'accordo allegato al verbale potrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Le parti possono in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato in corso di procedura di mediazione cd. facoltativa ed anche solo nella fase finale per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione per gli effetti di cui al d.lgs. 28/2010 riportati al successivo art. 7.11 del presente regolamento.

Articolo 7 – Svolgimento della Mediazione

7.1. – Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. In ogni fase del procedimento il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti anche telefonicamente o in

videoconferenza se ciò appare utile per il buon esito della mediazione, come appositamente regolamentato dall'art. 10.

7.2. – Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

7.3. – Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

7.4. – Se è raggiunta la conciliazione il mediatore forma processo verbale che contiene il testo dell'accordo medesimo che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

7.5. – Quando la mediazione rientra nelle materie di cui all'art.5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 il Mediatore prima di formulare una proposta informa le parti delle possibili conseguenze previste all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 come modificato ed integrazioni. La proposta del Mediatore è riportata nel verbale o comunicata con ogni mezzo alle parti che dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni se non è fissato un diverso termine, l'accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata risposta nel termine equivale al rifiuto della proposta. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

7.6. – Se la proposta è accettata ed è raggiunta la conciliazione il mediatore procede come riportato nel precedente punto 7.4. Se la proposta non è accettata il mediatore forma processo verbale che conterrà la proposta e l'indicazione delle parti che non hanno accettato ed il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7.7. – Il mediatore si riserva la facoltà di non verbalizzare alcuna proposta: a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

7.8. – Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010 e quando l'accordo o il mancato accordo sono raggiunti solo da talune delle parti chiamate in mediazione, il Mediatore nel relativo verbale da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione ai fini dell'applicazione delle conseguenze previste dalla legge.

7.9. – In caso di avvenuta conciliazione ovvero nel caso in cui tutte le parti aderiscano alla proposta formulata dal Mediatore, i termini dell'accordo amichevole raggiunto possono essere contenuti in un atto separato, sottoscritto dalle sole parti ed avente natura ed efficacia di contratto, che deve essere allegato al verbale. Nel caso in cui con l'accordo amichevole le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione delle parti deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7.10. – Al termine del procedimento di mediazione sarà consegnata a ciascuna parte la scheda per la valutazione del servizio – allegato III al presente regolamento - e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità verrà trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

7.11. – Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce *ex lege* titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Articolo 8 – Riservatezza della mediazione

- 8.1.** – Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
- 8.2.** – Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del DM 145/2011.
- 8.3.** – Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- 8.4.** – Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
- 8.5.** – L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione..
- 8.6.** – L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Articolo 9 – Responsabilità delle parti

9.1. – Le parti che intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità hanno l'obbligo di verificare ricadendo a proprio esclusivo carico:a)l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione obbligatoria e l'individuazione dell'organismo competente nonché i soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario; b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione, i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, la determinazione del valore della controversia; c)eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che richiedono l'obbligo della comunicazione all'altra parte, la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante, le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 10 – Regolamento di mediazione secondo modalità telematiche

10.1. – L'Organismo di Mediazione InMediaLex adotta un servizio telematico di mediazione al fine di consentire lo svolgimento della mediazione delle controversie vertenti su diritti disponibili finalizzata alla conciliazione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione dell'Organismo.

10.2. – **Accesso al Servizio di mediazione telematica** – Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione offerto da InMediaLex, al fine di fornire un servizio integrativo, che consenta una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione. L'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali di svolgimento di mediazione (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail). Gli incontri di mediazione possono svolgersi per via telematica avvalendosi di piattaforme messe a disposizione dall'Organismo nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità di accesso dei partecipanti. Lo svolgimento degli incontri con modalità telematica è subordinato al previo consenso di tutte le parti che hanno aderito al procedimento. È sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. Il costo, se e ove previsto, per lo svolgimento del procedimento di mediazione per via telematica si aggiunge al costo di avvio della mediazione ed è dovuto da ciascuna parte che partecipa alla mediazione e dovrà essere versato prima dell'avvio della video conferenza secondo le modalità che sono specificate dalla Segreteria. L'Organismo fornisce alle parti le indicazioni in merito ai requisiti tecnici necessari per poter accedere agli incontri di mediazione. Il servizio telematico utilizzato garantirà la sicurezza del collegamento web: es. crittografia dei dati del traffico internet attraverso certificati digitali SSL; la possibilità del mediatore di eseguire sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti, gestire documenti riservati, ecc.; la possibilità per l'Organismo di visualizzare gli accessi alla conferenza di tutti i

partecipanti. Questa modalità di incontro a distanza avviene attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

10.3. – Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni – I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza ed è vietata tassativamente la registrazione dell'incontro. L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza dei procedimenti di mediazione, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web. È vietata la registrazione e ogni altra forma di conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli incontri. Al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione in video conferenza le parti collegate non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva), non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e dandone avviso agli altri partecipanti collegati), dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare, dovranno attenersi alle istruzioni del Mediatore il quale, garantendo il contraddittorio, ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, le parti dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il Mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro.

10.4. – Incontri di mediazione – Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria o dal Mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. A tal fine la Segreteria o il Mediatore invitano le parti e gli avvocati a partecipare all'incontro telematico, indicandone il giorno e l'ora e fornendo le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per eventuali incontri successivi; l'Organismo non è pertanto responsabile in caso di malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere le parti e gli avvocati alle rispettive "stanze virtuali". All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti i rispettivi avvocati ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010; eventuali estranei potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte del mediatore. Il Mediatore darà atto nel verbale delle persone presenti nelle stanze virtuali, specificando le modalità del collegamento. L'incontro si svolgerà secondo le modalità indicate dal mediatore; è sempre consentito al mediatore svolgere incontri separati avvalendosi degli appositi spazi riservati presenti nelle piattaforme telematiche. Le parti e gli avvocati possono nel corso dell'incontro scambiarsi documenti e trasmettere al mediatore documenti allo stesso riservati, avvalendosi degli strumenti di comunicazione riservati presenti sulla piattaforma telematica. Qualora nel corso dell'incontro si verifici un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

10.5. – Verbali e accordi – All'esito di ciascun incontro il mediatore redige il verbale, ne dà lettura alle parti e lo trasmette loro in via telematica (a mezzo posta elettronica o tramite la piattaforma o a mezzo telefax); le parti private che partecipano all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo; la sottoscrizione del verbale e dell'eventuale accordo avviene nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge.

Articolo 11 – Spese della procedura

11.1. – Le spese della procedura dovute dalle parti sono quelle previste dal DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, art. 16, che comprendono: a) le spese di avvio: un diritto fisso per spese di avvio del procedimento; b) le spese di mediazione: un ammontare variabile commisurato al valore della controversia nonché le spese vive.

11.2. – La tabella – allegato I al presente Regolamento – riporta in colonna i valori dovuti per la mediazione facoltativa e quelli dovuti per la mediazione obbligatoria e demandata con la riduzione di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 28/2010.

11.3. – Le spese di avvio sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall'aderente al momento della sua adesione al procedimento e comunque prima dell'inizio dell'incontro programmatico. Nel caso di mancato accordo sull'avvio della procedura non è dovuta l'indennità di cui al punto b) del presente articolo ossia le spese di mediazione.

11.4. – Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Articolo 12 – Criteri di determinazione delle indennità

12.1. – L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

12.2. – L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento dovuto da ciascuna parte come determinato a norma della tabella ministeriale allegata al D.M. 180/2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.

La tabella allegata al presente regolamento contiene, per comodità di consultazione, la colonna con gli scaglioni dovuti per la mediazione facoltativa e la colonna con gli scaglioni dovuti per la mediazione obbligatoria con le riduzioni previste al presente punto d) .

12.3. – Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

12.4. – Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti superiore è dovuto l'importo del corrispondente scaglione.

12.5. – Le spese di mediazione sono corrisposte all'inizio della mediazione e comunque per l'intero ammontare prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

12.6. – Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

12.7. – Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità più soggetti sono considerati un'unica parte solo quando rappresentano un unico centro d'interessi.

12.8. – Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Allegato I – TABELLA DELLE INDENNITÀ
ai sensi del D.M. 180/2010 e successive modificazioni ed integrazioni

Valore In EURO	Spese di avvio + Iva 22% per parte	Spese di mediazione facoltativa + Iva 22% per parte	Spese di mediazione obbligatoria + Iva 22% per parte
Fino ad 1.000,00	40,00 + 8,80=48,80	65,00 +14,30 = 79,30	43,34+ 9,50= 52,87
Da 1.000,01 a 5.000,00	40,00 + 8,80=48,80	130,00 + 28,60 = 158,60	86,66+19,06= 105,72
Da 5.000,01 a 10.000,00	40,00 + 8,80=48,80	240,00 +52,80 = 292,80	160,00 +35,20= 195,20
Da 10.000,01 a 25.000,00	40,00 + 8,80=48,80	360,00 +79,20 = 439,20	240,00+52,80= 292,80
Da 25.000,01 a 50.000,00	40,00 + 8,80=48,80	600,00 +132,00 = 732,00	400,00+88,00= 488,00
Da 50.000,01 a 250.000,00	40,00 + 8,80=48,80	1.000,00 +220,00 = 1.220,00	666,66+146,66= 813,32
Da 250.000,01 a 500.000,00	80,00 + 17,60=97,60	2.000,00 +440,00= 2.440,00	1.000+220,00= 1.220,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00	80,00 + 17,60=97,60	3.800,00 +836,00 = 4.636,00	1.900,00+418,00= 2.318,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	80,00 + 17,60=97,60	5.200,00+1.144,00 = 6.344,00	2.600,00+572,00 =3.172,00
Oltre 5.000.000,01	80,00 + 17,60=97,60	9.200,00+2.024,00 =11.224,00	4.600,00+1.012,00 =5.612,00
Valore indeterminato e/o indeterminabile	40,00 + 8,80=48,80	600,00 + 132,00 = 732,00 o come da regolamento	400,00+88,00= 488,00 o come da regolamento

SPESE VIVE:

La parte istante deve pagare, oltre le spese di avvio, le spese vive per ciascuna parte da convocare con invio postale e sono esenti da Iva.

Gli importi sono pagabili personalmente presso la segreteria o a mezzo bonifico bancario:

Banco di Napoli Spa – IBAN: IBAN IT59U0306903523100000065085

Allegato II – CODICE EUROPEO di CONDOTTA per MEDIATORI

Art. 1 – Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi.

1.1. – Competenza – I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. – Nomina – Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. – Onorari – Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. – Promozione dei servizi del mediatore – I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Art. 2 – Indipendenza ed Imparzialità.

2.1. – Indipendenza – Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. – Imparzialità – Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Art. 3 – L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

3.1. – Procedura – Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. – Correttezza del procedimento – Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. – Fine del procedimento – Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Art. 4 – Riservatezza

4.1. – Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

4.2. – Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato III – SCHEDA di VALUTAZIONE

R.M. n. _____

COGNOME E NOME: _____ c.f. _____

da 1 (assolutamente no/non favorevole) a 5 (certamente si /favorevole)

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi

a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle

informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di

mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,

costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione

del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per

la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Istruzioni per la Consegna

La presente scheda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà anche essere inviata, a conclusione del procedimento di mediazione, a InMediaLex Srl a mezzo fax, posta elettronica all'indirizzo o via posta. Sarà cura dell'organismo di provvedere alla trasmissione al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.